



Comune di Golfo Aranci
Provincia di Sassari

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 40 del 04.11.2025

Sommarrio

TITOLO I – NORME GENERALI	3
Art. 1 - Definizioni	3
Art. 2 - Oggetto e finalità	3; 4
Art. 3 - Ambito di applicazione, destinatari d'uso e classificazione impianti	5
Art. 4 - Quadro delle competenze	5
Art. 5 – Tipologia della gestione	5
Art. 6 – Tariffe	5; 6
Art. 7 – Impianti sportivi ad uso scolastico	6
TITOLO II - MODALITA' DI GESTIONE	6
Capo I - GESTIONE DIRETTA.....	6
Art. 8 - Gestione diretta - fattispecie	6
Art. 9 – Concessione in uso temporaneo – procedura, criteri e condizioni	6,7
Art. 10 – Oneri ed obblighi in capo al concessionario in uso temporaneo	7
Art. 11 – Rinuncia della concessione in uso temporaneo	7
Art. 12 – Sospensione e recupero della concessione in uso temporaneo	7,8
Art. 13 – Revoca della concessione in uso temporaneo	8
Art. 14 – Concessione in uso stagionale ed annuale- procedura, criteri e condizioni	8,9
Art. 15 – Rinuncia della concessione in uso stagionale o annuale	9
Art. 16 – Sospensione della concessione in uso stagionale o annuale	9
Art. 17 – Oneri e obblighi in capo al concessionario in uso stagionale e annuale- convenzione	9
Art. 18 – Utilizzo spazi residui	9
Capo II- GESTIONE INDIRETTA.....	10
Art. 19 – Gestione indiretta - fattispecie	10
Art. 20 - Rapporti con in soggetto gestore	10
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI	10
Art. 21 - Termini di conclusione- Inapplicabilità del silenzio assenso	10
Art. 22 - Disposizioni attuative - integrative	10
Art. 23 - Entrata in vigore	10

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- **per impianto sportivo:** insieme di uno o più spazi opportunamente attrezzati destinati alla pratica di una o più attività o manifestazioni sportive, ed eventuali spazi per i servizi accessori e di supporto.
- **per attività motoria e sportiva:** qualsiasi forma di attività fisica spontanea o organizzata, svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo e rieducativo;
- **per spazio di attività sportiva:** spazio conformato in modo da consentire la pratica di una o più attività sportive; nel primo caso lo spazio è definito monovalente, nel secondo polivalente; più spazi di attività sportiva contigui costituiscono uno spazio sportivo polifunzionale;
- **per zona spettatori:** zona riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato agli spettatori, i servizi di supporto ad essi dedicati, gli eventuali spazi e servizi accessori con i relativi percorsi;
- **per spazio riservato agli spettatori:** spazio riservato al pubblico per assistere alla manifestazione sportiva;
- **per spazi e servizi accessori:** spazi e servizi, non strettamente funzionali, accessibili al pubblico o dallo stesso fruibili;
- **per spazi e servizi di supporto:** spazi e servizi direttamente funzionali all'attività sportiva o alla presenza del pubblico;
- **per manifestazione sportiva:** il periodo di svolgimento di una pratica sportiva che prevede la presenza di pubblico spettatore;
- **per “utilizzo”:** la fruizione dell'impianto per l'attività sportiva, le attività collaterali alla stessa ovvero con le iniziative diverse nei limiti di quanto previsto dal presente Regolamento;
- **per “gestione”:** si intende il complesso delle attività finalizzate alla conduzione, manutenzione, messa a disposizione, degli impianti sportivi. Per “**gestione diretta**” si intende quella effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale attraverso i propri uffici. Per “**gestione indiretta**” quella in cui le attività di gestione dell'impianto vengono affidate o concesse a terzi, mediante le procedure previste dalla legge;
- **per concessione in uso (o assegnazione):** la concessione da parte dell'Amministrazione dell'utilizzo, temporaneo, stagionale o annuale, di un impianto sportivo o di una porzione di esso, per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- **per affidamento della gestione dell'impianto sportivo:** l'affidamento, attraverso le procedure previste dalla legge, della gestione dell'impianto sportivo che può essere accompagnato dalla facoltà di utilizzo dello stesso da parte dell'affidatario;
- **per concessione della gestione dell'impianto sportivo** attraverso le procedure previste dalla legge, della gestione dell'impianto sportivo con una traslazione del rischio operativo;
- **per impianto a rilevanza economica:** l'impianto sportivo la cui gestione è “remunerativa” ovvero in grado di produrre utili e proventi;
- **per impianto senza rilevanza economica:** l'impianto sportivo la cui gestione non è né remunerativa né redditiva;
- **per tariffa:** il corrispettivo per l'utilizzo dell'impianto;
- **per stagione sportiva:** il periodo autunnale, invernale e primaverile (con decorrenza orientativamente da settembre/ottobre e fine maggio/giugno);
- **per anno solare/associativo:** il periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
- **per anno sportivo:** il periodo intercorrente fra settembre-agosto (dell'anno successivo) o giugno – maggio (dell'anno successivo).

Art. 2 - Oggetto e finalità

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina e le modalità di utilizzo e gestione degli impianti sportivi, in ottemperanza a quanto previsto:

- dall'art. 21 della L.R. n. 17/1999;
- dalla L. n. 86/2019;
- dal D.Lgs n. 38/2021;

- dal D. Lgs n. 36/2023.

Il Comune riconosce e promuove il diritto al gioco e al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo per la collettività. Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione nonché per favorirne l'integrazione sociale.

L'Amministrazione Comunale riconosce l'interesse alla più ampia fruizione degli impianti sportivi comunali.

Le strutture devono essere utilizzate e potranno essere concesse per lo svolgimento dell'attività sportiva e per le finalità collaterali inerenti all'attività sportiva. Si intende per attività sportiva e collaterale a titolo esemplificativo e non esaustivo le attività a carattere sportivo consistenti in allenamenti, corsi, lezioni, *stages*, partite, manifestazioni, esibizioni.

Gli impianti sportivi possono essere altresì concessi per lo svolgimento di iniziative di carattere diverso, quali a titolo esemplificativo spettacoli – convegni – congressi – mostre- concerti, previo atto di indirizzo della Giunta Comunale ed in ogni caso compatibilmente con il prioritario soddisfacimento dell'interesse primario allo svolgimento dell'attività sportiva e delle attività collaterali alla stessa. In caso di concessione in uso stagionale annuale ovvero di affidamento o concessione della gestione, l'Amministrazione conserva la facoltà di riservare una quota di giorni per lo svolgimento di iniziative di carattere diverso temperando tale facoltà con l'interesse del concessionario o affidatario.

Art. 3 - Ambito di applicazione, destinatari d'uso e classificazione impianti

Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale.

Gli impianti sportivi comunali sono destinati all'uso e gestione da parte di:

- Associazioni sportive dilettantistiche;
- Società sportive professionistiche;
- Enti di promozione sportiva;
- Federazioni sportive nazionali;
- Associazioni del terzo settore;
- Enti pubblici e privati;
- Persone singole o aggregate in gruppo o sodalizio occasionale.

Gli impianti sono destinati altresì all'utilizzo e alla piena fruizione da parte delle istituzioni scolastiche, la cui sede insiste nel Comune di Golfo Aranci.

Nel Comune sono presenti i seguenti impianti sportivi:

TIPO DI IMPIANTO COMUNALE	UBICAZIONE
Palestra polivalente comunale	Via Marconi
Campo di calcio comunale	Via Marconi

Classificazione impianti

Gli impianti sportivi possono essere classificati in *“impianti aventi rilevanza economica”* o *“impianti privi di rilevanza economica”* come da definizioni contenute all'art. 1 del presente Regolamento. La classificazione dell'impianto come *“avente rilevanza”* o *“privo di rilevanza”* economica deve essere effettuata dalla Giunta Comunale con proprio atto, avuto riguardo alla soluzione organizzativa prescelta dall'ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria (libera od imposta) per l'utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie.

** I campi da tennis sono al momento oggetto di procedura di affidamento tramite Project Financing*

Art. 4 - Quadro delle competenze

Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi si individua il seguente riparto di competenze:

1. Consiglio Comunale: Spettano al Consiglio Comunale i poteri di indirizzo, programmazione e controllo, ed in particolare compete a questo organo l'approvazione degli atti di indirizzo per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
2. Giunta Comunale: Spetta alla Giunta Comunale:
 - a) la determinazione annuale delle congrue tariffe per l'utilizzo degli impianti;
 - b) la scelta dei criteri da applicare per la concessione in uso stagionale ed annuale, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
 - c) l'emanazione di atti di indirizzo per l'attivazione di procedure volte alla realizzazione di una gestione indiretta, nel rispetto delle procedure previste dalla legge;
 - d) la classificazione degli impianti sotto il profilo della rilevanza economica.
3. Servizio competente dell'Amministrazione Comunale: Spetta al Responsabile del settore competente:
 - a) adottare con propria determinazione apposita modulistica per la richiesta di uso temporaneo degli impianti sportivi;
 - b) attivare la procedura di concessione in uso stagionale o annuale, tramite la predisposizione e pubblicazione di bando – avviso pubblico, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento;
 - c) rilasciare il provvedimento di concessione in uso degli impianti sportivi, sia per uso temporaneo, sia per uso stagionale o annuale, previo esperimento dell'apposita procedura;
 - d) attivare le procedure per l'affidamento o concessione della gestione degli impianti sportivi (in caso di gestione indiretta);
 - e) stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
 - f) esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

Art. 5 – Tipologia della gestione

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale.

La gestione degli impianti sportivi, indicati all'art. 3 del presente Regolamento, può esplicarsi attraverso con due modalità e segnatamente:

- a) Gestione diretta: Si definiscono impianti a gestione diretta tutti gli impianti gestiti direttamente dall'amministrazione Comunale attraverso i propri uffici;
- b) Gestione indiretta: Si definiscono a gestione indiretta tutti gli impianti affidati o concessi in gestione a società/Associazioni o altri enti pubblici o privati.

Art. 6 - Tariffe

Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di quote stabilite in un apposito tariffario approvato dalla Giunta Comunale, con cadenza preferibilmente annuale.

Il provvedimento di approvazione del tariffario deve stabilire oltre all'importo del corrispettivo, i modi ed i tempi della riscossione delle tariffe, nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento.

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto, alle tipologie di utilizzo e sono commisurate al tempo di utilizzo.

Di norma la tariffa per l'uso temporaneo dell'impianto deve essere corrisposta in via anticipata.

Nei casi di concessione in uso stagionale o annuale, il provvedimento di approvazione del tariffario può prevedere che il pagamento delle tariffe debba avvenire prima dell'utilizzo dell'impianto anche attraverso la previsione di una o più *tranches* anticipate di pagamento.

La riscossione dei corrispettivi nell' ipotesi di gestione diretta, avviene a cura del Servizio competente dell'Amministrazione Comunale e nelle modalità stabilite con il provvedimento di approvazione delle tariffe.

Sia in caso di Gestione diretta che indiretta, l'Amministrazione Comunale previo apposito atto di indirizzo della

Giunta Comunale, ha la facoltà di concedere l'utilizzo a titolo gratuito degli impianti sportivi per attività o manifestazioni sportive ovvero per iniziative di carattere diverso (a titolo esemplificativo spettacoli – convegni etc., come previsto dall'art. 2 ultimo comma del presente Regolamento), aventi carattere eccezionale.

Art. 7 – Impianti sportivi ad uso scolastico

Le Istituzioni scolastiche del territorio Comunale, per lo svolgimento delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari, hanno diritto all'utilizzo gratuito degli Impianti sportivi di cui all'elenco dell'art. 3, ed il correlato onere di comunicare con congruo anticipo i giorni e gli orari di utilizzo.

TITOLO II - MODALITA' DI GESTIONE

Capo I- GESTIONE DIRETTA

Art. 8 - Gestione diretta- fattispecie

In caso di gestione diretta, l'ente locale tramite le proprie strutture organizzative, può concedere ai beneficiari richiedenti l'utilizzo degli impianti comunali in uso temporaneo, stagionale o annuale.

Per **uso temporaneo** dell'impianto sportivo si intende l'utilizzo al di fuori delle fattispecie stagionali o annuali. Si tratta di una tipologia di utilizzo "precario" in quanto:

- la relativa richiesta può essere presentata per un periodo massimo di 30 gg anche non continuativi. È comunque possibile ripresentare la richiesta di utilizzo (sempre per un periodo non superiore a 30 gg);
- tale tipologia di concessione in uso è priva del carattere di stabilità, per cui il soggetto richiedente terminato il periodo di autorizzazione, non vanta alcun diritto in merito alla possibilità di continuare ad utilizzare l'impianto né alcun diritto di prelazione rispetto agli altri richiedenti;

Per **uso stagionale** si intende l'utilizzo dell'impianto sportivo per attività sportive da svolgersi in un periodo temporale che coincide con la stagione sportiva.

La procedura per l'assegnazione in uso stagionale viene attivata, previo atto di impulso della Giunta Comunale, dal Responsabile del Servizio che provvede alla predisposizione di apposito bando/avviso, sulla scorta delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente Regolamento e a quelli ulteriori eventualmente forniti dalla Giunta Comunale, come descritto dal successivo articolo 14.

Per **uso annuale** si intende l'utilizzo dell'impianto sportivo per attività sportive da svolgersi nel corso dell'anno solare/associativo o sportivo. Anche in questo caso la procedura per la concessione in uso annuale deve essere attivata tramite bando annuale ai sensi del successivo art. 14.

Art. 9 – Concessione in uso temporaneo – procedura - criteri e condizioni

La concessione in uso temporaneo risponde all'esigenza di garantire la fruizione degli impianti sportivi, nell'ipotesi in cui non siano state attivate le procedure per la concessione in uso stagionale o annuale, ovvero in caso di uso stagionale, nei periodi di tempo esclusi.

Le domande per le concessioni temporanee devono essere compilate su apposita modulistica approvata con determinazione dal Responsabile del Servizio, come da riparto di competenze di cui all'art. 4. Nelle more dell'adozione della modulistica, con le modalità poc'anzi indicate, le domande possono essere presentate dall'interessato su carta libera.

Le domande devono pervenire all'Amministrazione Comunale nel termine ordinatorio di 15 giorni lavorativi prima della data in cui si intende fruire dell'impianto.

L'uso temporaneo viene concesso con autorizzazione dal Responsabile del Servizio competente.

Nel caso in cui il provvedimento di approvazione delle tariffe preveda il pagamento anticipato, l'effettiva immissione dell'impianto è consentita previo pagamento del corrispettivo per l'utilizzo, determinato sulla base delle tariffe per l'uso temporaneo approvate dalla Giunta Comunale. L'autorizzazione viene rilasciata sotto la condizione sospensiva del pagamento. In caso di mancato pagamento della quota tariffaria l'autorizzazione perde efficacia ed il soggetto richiedente non può accedere né utilizzare in alcun modo l'impianto comunale.

L'ordine cronologico relativo alla presentazione delle istanze rileva sotto il profilo dell'ordine di istruzione delle

procedure di concessione che segue, appunto, il medesimo criterio cronologico.

Nondimeno la mera presentazione dell'istanza, pur completa nei suoi elementi, non ha effetto "prenotativo" dell'impianto, che si manifesta con il pagamento del corrispettivo a cui è subordinata l'autorizzazione.

Nell'ipotesi in cui, nelle more del pagamento del corrispettivo, sopravvenga un'istanza per la concessione in uso temporaneo dello stesso impianto sportivo, nei medesimi giorni ed orari, l'Ufficio competente per il rilascio dell'autorizzazione, ingiunge al primo richiedente il pagamento di detto corrispettivo fissando un termine per l'assolvimento, decorso infruttuosamente il quale, può procedere a trattare la seconda istanza e previo pagamento della tariffa ad autorizzare la concessione al secondo istante. E' comunque fatta salva la facoltà in capo all'Ufficio competente di contattare entrambi i richiedenti al fine di trovare una soluzione che possa consentire l'accesso ad entrambi.

10 – Oneri ed obblighi in capo al concessionario in uso temporaneo

Il soggetto al quale viene concesso l'uso temporaneo è tenuto al pagamento del corrispettivo per l'utilizzo calcolato sulla base dell'applicazione del tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

Il concessionario in uso assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 cod.civ., ed è tenuto a risarcire l'amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, deperimento o distruzione del bene.

Inoltre il concessionario in uso temporaneo, ha i seguenti obblighi:

- possedere apposita copertura assicurativa per responsabilità civile a copertura di eventuali danni a persone o a cose (impianto sportivi ed attrezzature ivi presenti) verificatisi durante l'utilizzo dell'impianto;
- provvedere alla custodia ed alla sorveglianza dell'impianto ed al rispetto degli orari di utilizzo dell'impianto, durante il tempo in cui lo stesso è stato concesso;
- provvedere:
 - alla apertura ed alla chiusura dei locali;
 - allo spegnimento delle luci;
 - alla chiusura dei rubinetti dell'acqua;
 - al riordino degli attrezzi o delle strumentazioni dopo ogni utilizzo;
 - al corretto smaltimento dei rifiuti;
 - alla pulizia delle aree utilizzate (ivi compresi i servizi igienici) in modo che le stesse vengano rilasciate nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della concessione e comunque in condizioni dignitose ed efficienti;
 - riconsegnare le chiavi dell'impianto nella data concordata con l'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni e/o alla consegna delle chiavi;
 - comunicare tempestivamente e senza indugio qualsiasi danno/malfunzionamento riscontrato nell'impianto sportivo.

L'Amministrazione può prevedere la stipula di un'apposita convenzione che regoli le condizioni di utilizzo, la quale può contenere anche ulteriori obblighi rispetto a quelli contenuti nel presente articolo.

Art. 11 - Rinuncia della concessione in uso temporaneo

Il beneficiario della concessione può rinunciare agli spazi assegnati previa comunicazione scritta all'Ufficio competente dell'Amministrazione Comunale.

Nell'ipotesi di uso temporaneo, la rinuncia comporta alla perdita del corrispettivo per l'utilizzo già versato ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui la rinuncia sia dovuta all'impossibilità di utilizzo dovuta a circostanze non prevedibili al momento della richiesta e non imputabili al concessionario, questi ha la facoltà di richiedere l'utilizzo dell'impianto in altre date disponibili per un "pari" periodo (stesse ore stessa tariffa), imputando il pagamento già effettuato al "nuovo" periodo autorizzato.

Art. 12 – Sospensione e recupero della concessione in uso temporaneo

La concessione in uso temporaneo può essere sospesa temporaneamente nei seguenti casi:

- inagibilità dell'impianto o comunque qualsiasi condizione che comporti potenziali rischi per l'incolumità di persone o cose;
- sopravvenuta necessità di effettuare lavori o manutenzioni dell'impianto;
- per consentire lo svolgimento di manifestazioni o iniziative di rilevante interesse pubblico.

La sospensione deve essere comunicata dall'Ufficio Comunale competente, con nota scritta e motivata contenente le indicazioni in merito alla ripresa dell'attività.

L'Amministrazione, per il tramite dell'Ufficio competente ed il concessionario sono tenuti a concordare i tempi ed i modi di recupero delle date di utilizzo già autorizzate e non fruite per effetto della sospensione.

Solo nel caso in cui sia impossibile procedere al recupero, l'Amministrazione provvede alla restituzione al Concessionario dell'importo già versato corrispondente al periodo di utilizzo non goduto.

Art. 13 – Revoca della concessione in uso temporaneo

La concessione in uso temporaneo può essere revocata dal Responsabile del competente Ufficio Comunale nei casi di:

- ripetute violazioni da parte del Concessionario delle disposizioni regolamentari e/o convenzionali;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 9 e 10 del presente Regolamento e/o di quelli previsti nella convenzione di utilizzo.

In questi casi il Concessionario non può ripetere quanto già corrisposto in via anticipata per l'utilizzo revocato a norma del presente articolo.

La concessione può essere altresì revocata dal Responsabile del competente Ufficio Comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento di concessione/autorizzazione.

In tale ultimo caso l'Amministrazione è tenuta a restituire al beneficiario della concessione quanto già pagato anticipatamente.

In tutti i casi, la revoca deve essere comunicata dall'Ufficio Comunale competente con nota scritta e motivata.

Art. 14 – Concessione in uso stagionale ed annuale - procedura criteri e condizioni

La concessione stagionale ed annuale dell'uso dell'impianto sportivo risponde all'esigenza di promuovere lo svolgimento di attività sportiva e motoria in via continuativa ed è improntata al principio di massimizzazione della fruizione degli spazi sportivi da parte dei cittadini.

La concessione di cui al presente articolo è preceduta da apposita Deliberazione della Giunta Comunale, che esprima la volontà di procedere con tale forma di utilizzo ed eventualmente fornisca ulteriori criteri per le assegnazioni, tenuto conto delle seguenti condizioni e criteri:

Requisiti di ammissibilità:

- Soggetto richiedente deve essere costituito sotto forma di associazione o società sportiva dilettantistica o ente del terzo settore;

Criteri di priorità: Hanno priorità gli enti richiedenti che soddisfino una delle seguenti condizioni:

1. Sede legale nel territorio Comunale di Golfo Aranci;
2. Aventi un numero di tesserati residenti nel Comune di Golfo Aranci superiore al 50% del totale dei tesserati;

Criteri ulteriori di valutazione:

3. Svolgimento di attività per fasce da tutelare (soggetti under 14/over 60, soggetti diversamente abili);
4. Numero totale di tesserati;

È comunque facoltà della Giunta derogare a tali requisiti/criteri nei casi in cui dall'applicazione degli stessi possa derivare il mancato perseguimento dei principi di cui all'articolo 2 o la compromissione del principio di massimizzazione della fruizione degli spazi sportivi.

Sulla scorta dell'indirizzo della Giunta Comunale, il Responsabile del Servizio competente dell'Amministrazione Comunale provvede alla predisposizione e pubblicazione di apposito avviso/bando per la concessione in uso stagionale o annuo.

L'avviso- bando pubblico deve contenere i criteri di cui al presente articolo, i criteri ulteriori eventualmente individuati dalla Giunta Comunale con proprio atto prodromico alla procedura.

Oltre ai suddetti criteri di valutazione, l'avviso - bando deve contenere i relativi indicatori, ossia la valutazione, anche in forma di punteggio, attribuibile in relazione ai singoli criteri.

A seguito della ricezione delle istanze dei partecipanti all'avviso - bando pubblico, l'Ufficio competente dell'Amministrazione Comunale deve provvedere, preferibilmente attraverso la nomina di apposita Commissione preposta alla valutazione, a valutare le domande, attraverso l'utilizzo degli indicatori (valutazioni/punteggi) di cui precedente comma, sulla base del grado di rispondenza ai predetti criteri.

All'esito della valutazione l'Ufficio provvederà a stilare una graduatoria e ad assegnare gli spazi entro l'inizio della stagione sportiva ovvero, in caso del bando annuale, prima dell'inizio dell'anno di esercizio.

L'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto che scaturisce dall'esperimento delle procedure di cui al presente articolo, è subordinata al pagamento del relativo corrispettivo, calcolato sulla base delle tariffe per l'uso stagionale o annuale

approvate dalla Giunta Comunale e corrisposto con i tempi e le modalità previste dal provvedimento di approvazione delle tariffe.

Art. 15- Rinuncia della concessione in uso stagionale o annuale

Il beneficiario della concessione può rinunciare agli spazi assegnati previa comunicazione scritta all'Ufficio competente dell'Amministrazione Comunale.

Il beneficiario rinunciante è sempre tenuto al pagamento del corrispettivo per tutto il tempo in cui ha goduto dell'utilizzo fino al momento della ricezione della predetta comunicazione da parte dell'Ufficio.

Nell'ipotesi in cui il provvedimento di approvazione delle tariffe preveda il pagamento del corrispettivo in *tranches* anticipate, il rinunciante non ha diritto ad ottenere la restituzione della parte di *tranche* corrispondente proporzionalmente al periodo di utilizzo, non ancora fruito al quale ha inteso rinunciare.

Nell'ipotesi in cui il provvedimento di approvazione delle tariffe preveda il pagamento del corrispettivo in *tranches* anticipate e nel caso in cui la rinuncia sia determinata da eventi di forza maggiore, caso fortuito o comunque per esigenze di interesse pubblico, il beneficiario della concessione ha diritto a ottenere la restituzione di quanto già corrisposto per il periodo in cui non potrà fruire degli impianti.

Art. 16- Sospensione della concessione in uso stagionale o annuale

La concessione in uso stagionale o annuale può essere sospesa temporaneamente nei casi previsti dall'art. 12 ossia:

- Inagibilità dell'impianto o comunque qualsiasi condizione che comporti potenziali rischi per l'incolumità di persone o cose;
- Sopravvenuta necessità di effettuare lavori o manutenzioni dell'impianto;
- Per consentire lo svolgimento di manifestazioni o iniziative di rilevante interesse pubblico.

La sospensione deve essere comunicata dall'Ufficio Comunale competente, con nota scritta e motivata contenente le indicazioni in merito alla ripresa dell'attività.

Nel caso in cui la sospensione sia inferiore a giorni 15 il concessionario non può richiedere la restituzione della parte di corrispettivo eventualmente già corrisposta con *tranche* anticipata e corrispondente al periodo di inutilizzo derivante dalla sospensione, ma il periodo di inutilizzo può essere recuperato all'interno del periodo di concessione. Diversamente se la sospensione è superiore a giorni 15, ha diritto alla restituzione della parte di corrispettivo eventualmente già corrisposta con *tranche* anticipata e corrispondente al periodo di inutilizzo derivante dalla sospensione.

Art. 17 – Oneri ed obblighi in capo al concessionario in uso stagionale e annuale- convenzione

Il soggetto a cui è stato concesso l'uso di un impianto sportivo per il periodo stagionale o annuale è soggetto agli obblighi previsti in capo al concessionario in uso temporaneo previsti dal precedente art. 10.

Inoltre il concessionario in uso stagionale e annuale ha il dovere/obbligo di:

- Possedere di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate;
- Comunicare i nominativi dei responsabili dell'uso degli impianti, anche ai fini della gestione della sicurezza, nonché i nominativi del personale responsabile dell'utilizzo del DAE (defibrillatore automatico) nell'ambito delle ore assegnate.

In ogni caso, dopo la conclusione della procedura e prima dell'immissione nella disponibilità dell'impianto, il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione, apposita convenzione che regoli nel dettaglio le modalità di utilizzo, la quale può prevedere ulteriori obblighi/oneri necessari al corretto espletamento del rapporto.

Art. 18 – Utilizzo spazi residui

In applicazione del principio di massimizzazione della fruizione degli impianti, nelle ipotesi in cui, all'esito delle procedure di concessione stagionale o annuale o in caso di rinuncia a norma dell'articolo successivo (salva la possibilità di esperire nuova procedura) o ancora nel caso in cui l'avviso metta a bando solo alcuni giorni della settimana, residuo degli spazi, gli stessi possono essere concessi in uso temporaneo con la procedura e con le modalità di cui all'art.7 del presente Regolamento.

Capo II- GESTIONE INDIRECTA

Art. 19 – Gestione indiretta - fattispecie

L'Amministrazione Comunale, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi comunali, può affidare o concedere a terzi la gestione degli impianti.

L'affidamento o la concessione della gestione degli impianti sportivi, avviene attraverso le procedure previste dalla legge vigente.

Art. 20 – Rapporti con in soggetto gestore

I rapporti fra il Comune ed il soggetto a cui è stata concessa o affidata la gestione a norma dell'articolo precedente devono essere regolati da apposita convenzione che disciplini le modalità di gestione e di utilizzo dell'impianto nonché i principali obblighi/oneri/doveri in capo alle parti.

La convenzione dovrà comunque necessariamente contenere le seguenti previsioni (contenuto minimo necessario):

- la disciplina degli obblighi in capo al gestore relativi alla custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione ordinaria degli impianti;
- la disciplina dell'utilizzo dell'impianto da parte dello stesso gestore se costituito sotto forma di ASD, SSD, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali;
- la disciplina dei doveri/obblighi/oneri in capo al gestore di:
 - garantire la fruizione degli impianti alle scuole che insistono sul territorio comunale, attraverso la riserva di spazi in orario scolastico ed eventualmente extrascolastico da concordare con i dirigenti delle istituzioni scolastiche;
 - garantire al Comune di Golfo Aranci la possibilità di utilizzare l'impianto per attività sportive o extrasportive attraverso la riserva di spazi da concordare con l'Amministrazione;
 - garantire la fruizione degli impianti ai cittadini senza discriminazioni ed esclusioni, attraverso una programmazione preferibilmente annuale o stagionale, assicurando la priorità di utilizzo a soggetti costituiti sotto forma di ASD/SSD/ETS aventi sede legale nel Comune di Golfo Aranci o aventi un numero di tesserati residenti nel territorio comunale superiore al 50%;
 - possedere adeguata copertura assicurativa a copertura dei danni alle persone utilizzatrici dell'impianto e dei danni all'impianto stesso e alle attrezzature, strumentazioni e ogni altro bene ivi contenuto.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 – Termini di conclusione- Inapplicabilità del silenzio assenso

In ottemperanza all'art. 2 della Legge 241/1990 si stabilisce che i procedimenti di cui al presente Regolamento devono concludersi entro il termine di trenta giorni. Per i procedimenti di cui al presente Regolamento si esclude l'applicabilità dell'istituto del silenzio assenso.

Art. 22 – Disposizioni attuative - integrative

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, e quando sia ritenuto utile al miglior funzionamento degli impianti, l'Amministrazione Comunale, attenendosi alla disposizione di legge in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.

In ogni caso per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano, le leggi vigenti in materia.

Art. 23 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento viene pubblicato per il periodo previsto dalla normativa vigente ed entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

Restano comunque validi gli affidamenti o le concessioni già in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.